

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP
DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE (1)**

TIPOLOGIA: occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture ed impianti, ai sensi dell'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Il sottoscritto _____
nato a _____
residente in _____ via _____
codice fiscale _____
in qualità di _____
della _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale _____

DICHIARA

che le utenze attivate alla data del presso questa azienda sono ... e che, pertanto, la somma da corrispondere a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è pari a euro

risultante dall'applicazione della seguente tariffa (2):

- Comune con popolazione fino a abitanti,
tariffa per utenza euro
- Comune con popolazione fino a abitanti,
tariffa per utenza euro

Firma

(1) Modello da utilizzare per le dichiarazioni da presentare presso i comuni.

(2) Barrare la casella che interessa.

(*) **Art. 18, L. 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)** - (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) - 1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:

"f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato

forfetariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, euro 0,77 (lire 1.500) per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, euro 0,65 (lire 1.250) per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a euro 516,46 (lire 1.000.000). La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; “.

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:

“3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.